Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

CIRCOLARE 003-2018 DEL 09.01.2020

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI E MATERIA IVA

Gentile Cliente,

sono numerose le novità introdotte dal collegato fiscale 2020.

Questa circolare è dedicata al tema delle compensazioni dei crediti e alle novità in materia IVA, valide dall'esercizio in corso. Seguirà altra circolare con le novità in altri ambiti fiscali.

NOVITA' PER LE COMPENSAZIONI IN F24

1. COMPENSAZIONI attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

Ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate:

- <u>utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta:</u>
 - restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito),
 - conguaglio da assistenza fiscale (730),
 - credito per il bonus Renzi (bonus 80 euro),
 - i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione,
 - credito derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta.
- compensazioni effettuate dai soggetti NON titolari di partita IVA.

In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti (non si potrà più effettuare il pagamento con home-banking o altri canali bancari).

Al riguardo, si evidenzia che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate:

- direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online;
- avvalendosi di un intermediario abilitato (Previo accordo, Lo studio è a disposizione per la presentazione telematica degli F24).

Si ricorda che, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

2. BLOCCO COMPENSAZIONI PER CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE a 5.000,00 €

E' necessario attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito per poter utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 € annui, in relazione alle imposte sui redditi, IRAP, addizionali, imposte sostitutive (per quanto riguarda i crediti Iva, così erà già e nulla è cambiato in confronto al passato). Le compensazioni verticali (ossia per la medesima imposta, p. es. Iva su Iva, Ires su Ires) che si applicano principalmente nell'Iva ma anche ai fini delle imposte dirette non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione.

I crediti di imposta maturati nel periodo di imposta 2018, e quindi risultanti nella dichiarazione presentate nel 2019, potranno essere liberamente compensati anche nel corso del 2020, fino ad esaurimento e comunque entro la presentazione della dichiarazione per il 2019.

In sostanza i contribuenti che già all'inizio dell'anno hanno la certezza che la dichiarazione dei redditi o quella dell'Irap presenterà un credito di imposta, lo possono utilizzare da subito solo per compensare altri debiti o contributivi soltanto fino a 5mila euro. Gli importi superiori si potranno compensare soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione nel 2020.

La penalizzazione in termini di cassa che deriva dalla novella normativa è evidente, se si pensa che le dichiarazioni Irpef, Ires, Irap sono trasmesse con scadenza ottobre. Ciò significa che un credito Irpef, Ires e Irap potrà essere compensato dal 10 novembre, salvo inviare prima la dichiarazione (sul presupposto che i software ministeriali siano disponibili già da giugno, cosa mai accaduta sinora).

3. Divieto di utilizzo in compensazione dei crediti.

Per i contribuenti a cui è stato notificato dall'agenzia delle Entrate:

- <u>il provvedimento di cessazione della partita lva</u> ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972 a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti stessi, (quindi anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita lva oggetto del provvedimento) e fino a quando la partita lva risulti cessata.
- il <u>provvedimento di esclusione della partita lva dal Vies</u>, sebbene limitatamente ai crediti lva, fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l' emissione del provvedimento di esclusione

è fatto divieto di utilizzare i crediti in compensazione..

Si segnala che l'utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto comporta lo scarto del modello F24.

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

NOVITA' IN TEMA DI IVA

Si elencano di seguito le novità relative all'iva dal 1° gennaio 2020, alle quali si prega di prestare particolare attenzione:

- PROVA DELLA CESSIONE INTRA-UE: Dal 1° gennaio 2020 viene introdotta a livello UE con un regolamento una presunzione legale a favore dell'operatore che a determinate condizioni sposta l'onere probatorio di dimostrare che il trasporto Intracomunitario non è avvenuto sulle amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri.
 - Da un punto di vista pratico dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1912 comprendiamo una divisione in 2 casi principali con prove differenti, in documenti, necessarie per dimostrare la spedizione delle merci in un altro stato membro e la relativa esenzione ai fini IVA:
 - A) Merci spedite o trasportate dal VENDITORE o da terzi per suo conto (trasporto curato direttamente dal venditore o tramite un vettore da lui incaricato)
 - B) Merci spedite o trasportate dal DESTINATARIO o da terzi per suo conto (trasporto curato direttamente dal destinatario o tramite un vettore da lui incaricato)
- VENDITE A CATENA: Dal 1° gennaio 2020 è armonizzato a livello UE la nozione di triangolare unionale ovvero di vendita a catena di beni che avvengono con uno o più trasporti tra Stati membri.
- COMMERCIANTI AL MINUTO E ASSIMILATI SOTTO I 400.000 EURO: dal 1° gennaio 2020
 Devono emettere il nuovo «documento commerciale scontrino» tramite il «registratore
 telematico», memorizzare i dati e inviarli alle Entrate entro dodici giorni dall'effettuazione
 dell'operazione.
 - **LA MORATORIA:** Le sanzioni per l'omesso invio dei corrispettivi non si applicano per il primo semestre 2020, se i dati vengono trasmessi telematicamente all'agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
- LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: dal 1° luglio le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare all'estrazione a sorte di premi, attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale con modalità da definire.
- PAGAMENTI TRACCIATI: dal 1° gennaio 2021 i pagamenti tracciati assolveranno all'obbligo di memorizzare e di trasmettere telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri
- L'ESTEROMETRO TRIMESTRALE: L'esterometro dal 2020 dovrà essere inviato «trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento» e non più mensilmente.
- FATTURAZIONE ELETTRONICA E PRESTAZIONI SANITARIE: Anche per il 2020, come per lo scorso anno, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non potranno emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (STS).
- CORRISPETTIVI TELEMATICI E STS: Dal 1º luglio 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, adempieranno all'obbligo dell'invio dei corrispettivi alle Entrate, «mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria».
- IL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: <u>Se gli importi dovuti non superano il limite</u> annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

- **REGISTRI E LIQUIDAZIONI IVA:** A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020 l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione, le bozze dei registri Iva degli acquisti e delle fatture emesse, oltre che delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva.
- REVERSE CHARGE NELLA SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE: Il reverse charge interno si applicherà alle prestazioni di servizi «effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo». Novità subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio Ue.
- ALIQUOTE IVA AGEVOLATE SU PRODOTTI IGENICO SANITARI: Si applica l'aliquota Iva del 5% ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili, secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e alle coppette mestruali.
- AUTOVEICOLI PER INVALIDI: Si applica l'aliquota Iva del 4% alle cessioni di veicoli elettrici e a motore ibrido, che rispettano determinati limiti di cilindrata o di potenza e che sono utilizzati dagli invalidi.
- CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE: Non sono corrispettivi ai fini dell'Iva i contributi dell'articolo 87, comma 9, della Legge provinciale di Bolzano 13/1998, erogati per le opere di urbanizzazione per l'edilizia abitativa agevolata.
- STOP ALLE LETTERE D'INTENTO NEI REGISTRI IVA: Dal 1° gennaio 2020 non vanno più annotati nei registri Iva gli estremi delle dichiarazioni d'intento, ricevute o emesse e queste ultime non devono più essere inviate dall'esportatore abituale al proprio fornitore.
- LETTERE D'INTENTO PER GASOLIO E BENZINE DA AUTOTRAZIONE: Non possono essere usate per gli acquisti di benzina o gasolio, tranne, a determinate condizioni, dalle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di cose e persone
- PATENTI DI GUIDA: Sono imponibili ai fini Iva l'attività formativa diretta al conseguimento delle patenti B e C1.
- **IDENTIFICATIVO IVA UE E INTRASTAT**: Da elementi di natura formale divengono presupposti sostanziali per emettere una fattura non imponibile per una cessione IntraUE.
- CALL OF STOCK (O CONSIGNMENT STOCK): Il particolare contratto internazionale che consente di ritardare gli effetti fiscali di una cessione Intra UE al momento del prelievo del bene da parte del cessionario. Tutti gli Stati membri riconoscono la validità della particolare tipologia di differimento per un periodo di 12 mesi.

٤	si rimane a d	isposizione	per ogni	ulteriore appro	fondimento d	chiarimento.

\sim				
(:n	ra	ıal	i sal	lı iti
\mathbf{v}	u	ıaı	ıoa	ıuı.

dott. Giulio Gastaldello